

Titolo: Costruzione di colombario privato per ceneri

Domanda: E' possibile costruire un colombario per le ceneri privato esterno al cimitero?

Se la risposta fosse sì, con quale certificazione o documentazione?

Arciconfraternita di S. Alessio (NA)

Risposta:

Il quesito, allo stato attuale dell'evoluzione della normativa in materia, non si presta a certezze.

La redazione è divisa fra due indirizzi contrastanti e non ci sentiamo di dare una risposta definitiva.

Il primo indirizzo è decisamente orientato verso il NO, non è possibile.

Il secondo invece ritiene che con qualche accorgimento, SI, si può fare, non solo, ma può dare spunto ad interessanti sviluppi in casi generali.

Ipotesi 1: NO, non è assolutamente possibile .

Il comune può concedere a privati e ad enti: "art. 90 del DPR 285/1990 ... "l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività." ... quindi "reparto o costruzioni funerarie" del cimitero purchè... "previste nei piani regolatori cimiteriali" ... (art. 91 del DPR 285/1990) per seppellire i defunti cremati da una Arciconfraternita (o Confraternita) ovvero, ai sensi dell'art. 100 del DPR 285/1990 (reparti speciali nei cimiteri) per i ... "professanti un culto diverso da quello cattolico." ... o ... "Alle comunità straniere" ... (art. 101 stesso DPR) (1).

Tale reparto speciale a Ente, Associazione o comunità, presuppone che la "concessione cimiteriale" da rilasciare (o rilasciata) sia corredata dallo statuto dell'Ente e/o Associazione nel quale siano indicate le modalità di accesso da parte degli associati, alla sepoltura, l'elenco dei beneficiari se previsti, i costi. Si ricorda di fatti che il Comune ha l'obbligo del controllo, della vigilanza igienico-sanitaria, e della verifica che non insorgano attività di lucro o speculazione (artt. 90, 91, 92, 93, 94 e art. 104 del DPR 285/1990).

Quindi se l'intenzione è quella di realizzare un reparto speciale o un manufatto con le stesse prerogative e condizioni impiegate dalle Arciconfraternite (o confraternite o misericordie o comunità religiose in genere), come oggi consolidatesi, nei vari cimiteri italiani, anche se si tratta di urne cinerarie, il T.U.II.ss. n. 1265/1934 art. 340 "dice che è vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero, eccetto in cappelle private non aperte al pubblico".

Il cimitero dunque, dopo l'entrata in vigore del T.U.II.ss. n. 1265/1934, può essere solo comunale e deve sorgere su suolo comunale, per gli effetti dell'art. art. 824 del C.C. (e del successivo art. 825) che il Comune acquisisce attraverso l'istituto dell'esproprio in quanto il cimitero esistente, con la sua eventuale previsione di ampliamento (vincolo costitutivo o di epropriabilità) e, obbligatoriamente, il relativo vincolo cimiteriale o fascia di rispetto (vincolo conformativo o di inedificabilità) devono essere inclusi nei piani urbanistici comunali.

Quindi la risposta alla domanda formulata è "NO".



Analizziamo meglio la domanda. E' celata l'intenzione di realizzare un manufatto che possa accogliere urne cinerarie, non di realizzare un cimitero, quindi un organismo complesso come è previsto dal DPR 285/1990. E' un manufatto più simile ad una cappella gentilizia fuori dal cimitero.

Se analizzassimo la normativa attuale in merito alla cremazione, L. 130/2001, si coglie la particolare accezione che oggi viene data al "resto cinerario". Parallelamente fa specie che 2 anni dopo, la norma cimiteriale inclusa nel DPR 254/2003 in merito al Resto Mortale, esplicita che questo prodotto derivante da una incompleta mineralizzazione del cadavere dopo 10 anni trascorsi inumato o dopo 20 anni trascorsi tumulato non è più qualificato e quindi considerato cadavere: ciò apre a novità operative d'intervento e quindi di gestione dei cimiteri, ecc.. Indubbiamente oggi vi è una diversa consapevolezza di cosa sono i prodotti derivanti dalla attività cimiteriale che quindi sono sganciati dal concetto di "cadavere" (che invece è il corpo umano privo di vita) ormai non solo per gli addetti ai lavori ma anche per i familiari dei defunti. E' proprio su questi nuovi concetti in diffusione che si illustra la seguente ipotesi.

La legge 130/2001 prevede:

- *la dispersione delle ceneri in cimitero in apposita area (cosa diversa dal cinerario comune),*
- *la dispersione in natura,*
- *l'affidamento delle ceneri al familiare.*

Tali possibilità sono enunciate, sono precisi indirizzi, l'esatta possibilità di pratica è connessa con le condizioni (quindi modalità, procedura, controllo) che devono essere disposte con regolamento di polizia mortuaria locale (meglio ancora se coordinate da una norma regionale).

Orientiamoci verso l'affidamento delle ceneri alla famiglia e sulle modalità della loro conservazione custodita e possibilità di esercitare i controlli da parte del Comune.

Chiediamoci: potrebbe essere realizzato un manufatto in cui organizzare la custodia di ceneri ricevute in affidamento dal familiare che quindi, per garanzia di idonea conservazione, decide di collocarle in tale manufatto?

Ed aggiungiamo: "attenzione la stessa L. 130/2001, all'art. 4 evidenzia che tali manufatti non necessitano di "fascia di rispetto" (anche se, in verità, si parla di cimiteri con manufatti per ceneri!).

Ecco questa è una domanda aperta, una domanda alla quale ad oggi è difficile dare una risposta certa.

Non ci resta dunque che vederne gli sviluppi sia in termini di apertura che di natura giuridico-legale.

Ipotesi 2: Sì, si può fare, con qualche accorgimento

Il cimitero (T.U.II.ss. n. 1265/1934), può essere solo comunale e deve sorgere su suolo comunale, per gli effetti dell'art. art. 824 del C.C. (e del successivo art. 825).

E' possibile ottenere un reparto speciale nel cimitero dove seppellire i defunti cremati da una Arciconfraternita (o Confraternita) ai sensi dell'art. 100 del DPR 285/1990.

Il Comune ha l'obbligo della verifica che non insorgano attività di lucro o speculazione (artt. 90, 91, 92, 93, 94 e art. 104 del DPR 285/1990)

L'art. 343 c.2 T.U.II.ss. n. 1265/1934 dice: "Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano



garantiti contro ogni profanazione.” Ma non specifica se questi debbano essere collocati entro i cimiteri; la dizione “o” si può interpretare come alternativa ai cimiteri.

L’art. 338 c.1 recita:” I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, tranne il caso dei cimiteri di urne”. Il che indica implicitamente che si possono fare cimiteri di urne.

Se l’Arciconfraternita è un Ente morale e non ha fini di lucro, se, d’accordo con il Comune, cede il terreno allo stesso in modo che diventi di proprietà comunale, paga la concessione al Comune per l’uso dell’area, e il tutto assume la specie di Tempio, visto che non deve rispettare le distanze dal centro abitato, si può procedere praticamente dovunque.

Bisogna vedere cosa dice anche l’ASL.

Se invece si colloca la struttura in adiacenza al cimitero, si cede l’area al Comune e si paga il canone previsto, si può sicuramente fare, essendo in pratica un ampliamento del cimitero stesso, salvo che in questo caso si deve stare ad almeno 50 metri dalle abitazioni. Si ricade in pratica nel caso previsto dall’art. 100 del DPR 285/1990.

Bisogna vedere se il Comune è d’accordo.

Approfondimento ipotesi 1):

Si premette, ribaltando il problema, che come è a Voi noto, è possibile ottenere un reparto speciale nel cimitero del Vs. Comune dove ricevere in concessione un’area per la realizzazione di un fabbricato funerario per seppellire i defunti cremati della Vs. Arciconfraternita (o di Confraternita) ai sensi dell’art. 100 del DPR 285/1990 (reparti speciali nei cimiteri), difatti ci risulta abbiate vari edifici funerari, tra i quali colombari a loculo, destinati alla “sepoltura dei Vs. confratelli”.

Differentemente dobbiamo rispondere No e cioè che non è possibile costruire un colombario privato per ceneri esterno al cimitero, in quanto la legge italiana, T.U. ll. ss. n. 1265/1934 agli artt. 337, 338, 340, 341, 343 e 344 prescrive che i cimiteri, sono:

strutture destinate alla sepoltura di defunti.

I cimiteri quindi sono strutture pubbliche da realizzare su suolo demaniale, quindi su suolo pubblico (vedi riferimenti del Codice Civile (1): Libro Terzo - Della proprietà, Titolo I - Dei beni, artt. 810-831, Capo II - Dei beni appartenenti allo stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici); la stessa legge dispone che ogni Comune ne deve avere almeno 1 ovvero che i Comuni piccoli possono consorzarsi per realizzarne e gestirne almeno 1.

Il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, l’attuale DPR 285/1990, disciplina, stabilisce e dispone sulla attività della Polizia mortuaria, dall’accertamento del decesso, alle modalità di trasporto dei cadaveri ai modi e condizioni di sepoltura e di organizzazione dei cimiteri fino alle disposizioni riguardo le sepolture private interne alle aree cimiteriali, nonché anche quelle esterne. Il cimitero e la relativa Polizia mortuaria sono configurati: Servizio pubblico locale. Tale Servizio deve essere gestito secondo i criteri del T.U.e.l. D.lgs 267/2000 (art. 113) che stabilisce anche le modalità di tariffazione dei servizi stessi, mentre al D.lgs 163/2006 è stata rimandata la modalità di affidamento dei servizi pubblici locali stessi.

Inoltre il DPR 285/1990 (disciplina normativa di 2° rango), all’art. 101 dispone modalità e condizioni per la costruzione di “sepolcri privati fuori dai cimiteri”, richiamando l’art. Art. 340 della suddetta L. 1265/1934 (disciplina normativa di 1° rango) che recita: “È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. - È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. (... omissis ...)”.

Passiamo ora in rassegna la L. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" che dispone, all’art. 4, l’integrazione del primo comma dell’art. 338



della L. 1265/1934 che quindi oggi è così definito: art. 338 - I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato «, tranne il caso dei cimiteri di urne»..

Quindi è ben chiaro che in Italia, oggi, i Cimiteri privati non possono essere realizzati.

Ipotesi 2: Sì, si può fare, con qualche accorgimento

Si pone all'attenzione il caso emerso a Padova negli ultimi 3 mesi. Una Società privata (società di Pompa Funebre) ha realizzato in 4 (o 5) diverse zone (quartieri cittadini), dei locali organizzati piacevolmente ed accoglienti (sembra anche sufficientemente sicuri), in cui è stato collocato uno "scrigno" (cioè una sorta di armadiatura o di scaffalatura, chiusa con ante) di alto pregio artistico (disegnata da un noto artista), **organizzata ad accogliere le urne cinerarie di familiari che hanno fatto richiesta di affido delle ceneri del proprio caro defunto**: tale struttura venne presentata in occasione del Tanexpo del 2010 a Bologna, "Progetto Argeo" come anche recensita nel giugno 2009 (n. 6) dalla rivista di settore "Oltre magazine" e poi ulteriormente nel giugno del successivo anno (<http://www.oltremagazine.com>).



Immagini tratte da Oltre magazine n. 6 del giugno 2010 articolo di Carmelo Pezzino a titolo "Progetto Argeo: arte, custodia, memoria"

Quindi un bell'esempio è stato concretizzato e sembra che la locale Amministrazione comunale abbia volontà di non censurare tale proposta.

Dobbiamo però registrare che, piuttosto prontamente, contro tale realizzazione si è posta la Sefit (cioè i Servizi Funerari Italiani, struttura parte della Federgasacqua) che periodicamente emana "circolari in materia funeraria e cimiteriale" con funzione di indirizzi nella gestione nel settore cimiteriale: bene la Sefit è stata molto chiara e determinata, ha cassato con determinazione l'iniziativa.

Quindi un bell'esempio è stato concretizzato e sembra che la locale Amministrazione comunale abbia volontà di non censurare tale proposta.

Dobbiamo però registrare che, piuttosto prontamente, contro tale realizzazione si è posta la Sefit (cioè i Servizi Funerari Italiani, struttura parte della Federgasacqua) che periodicamente emana "circolari in materia funeraria e cimiteriale" con funzione di indirizzi nella gestione nel settore cimiteriale: bene la Sefit è stata molto chiara e determinata, ha cassato con determinazione l'iniziativa.

A noi sembra che ci siano almeno due punti contestabili:

- 1) l'incompatibilità fra l'attività di pompe funebri e la gestione cimiteri
- 2) il fatto che il suolo su cui insistono non è demaniale

NOTE:

(1) Nota storica

L'attuale art. 100 del DPR 285/1990, "reparti speciali" deriva dall'ottocentesco R.D. 25 luglio 1892, n. 448 a titolo "Regolamento speciale di polizia mortuaria" che, ai suoi artt. 107 e 108, prevedeva la possibilità, per congregazioni, associazioni laiche o religiose, confraternite, compagnie, misericordie, ecc., appartenenti a confessioni diverse o anche a comunità straniere, di costruire e gestire in proprio i così detti "cimiteri particolari": cimiteri che non erano comunali e da questi erano addirittura separati. Cosa non più possibile dopo l'entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App